

DETERMINAZIONE N. 8/20 DEL 31/01/2020

Oggetto: Affidamento in economia - affidamento diretto (art. 36, comma 2, lettera A, del D.lgs. 50/2016 – della fornitura del servizio di manutenzione ordinaria e noleggio mezzi antincendio per l'anno 2020 - Codice CIG ZAE2B787E7

IL DIRETTORE

Visto il D. Lgs. n.165/2001 che ha recepito la normativa introdotta dal D. Lgs. n.29/93 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'A.C. Padova;

Visto il Budget annuale dell'esercizio 2020 approvato con delibera del Consiglio Direttivo dell'A.C. Padova del 31/10/2019;

Viste le Linee Guida n.4 dell'ANAC di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", secondo cui l'affidamento di lavori servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, può avvenire in via diretta senza procedura negoziata tra più operatori economici;

Richiamato l'art 32 del D. Lgs 50/2016 il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Visto l'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, il quale prevede che la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

Visto l'art.36, comma 2) lett. a) del D.gs. n. 50/2016 secondo cui le stazioni appaltanti per affidamenti di importo inferiore a € 40.000, procedono mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

Dato atto che l'art.37, comma 1 del D. Lgs 50/2016 stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a Euro 40.000 e di lavori di importo inferiore a Euro 150.000, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori;

Visto l'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente agli obblighi di procedere all'acquisto di servizi e forniture avvalendosi delle convenzioni CONSIP;

Visto l'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente agli obblighi di procedere all'acquisto di servizi e forniture tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ME.PA);

Posto

- che questa Amministrazione ha necessità di mantenere, anche nel corso del 2020, in perfetta efficienza gli estintori e le manichette di cui è dotata la propria sede, attraverso l'affidamento del servizio delle loro manutenzione e noleggio dei soli estintori;
- che non è attualmente attiva una Convenzione CONSIP per l'acquisizione della suddetta fornitura

Preso atto:

- che la ditta Faro S.r.l. è azienda leader di produzione estintori e che attraverso la propria rete di manutentori garantisce, con grande professionalità e serietà, tutte le operazioni di manutenzione estintori e manichette, svolgendo puntualmente e rigorosamente le fasi caratterizzanti la manutenzione, ovvero il controllo iniziale, la sorveglianza, il controllo periodico, la revisione programmata ed il collaudo dei presidi incendio;
- che il servizio di manutenzione estintori reso negli anni precedenti per questo Automobile Club dalla Faro S.r.l., è sempre stato eseguito a regola d'arte, col rispetto dei tempi e dei costi pattuiti, risultati competitivi rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;

Interpellata la ditta Faro S.r.l. questa ha fatto pervenire un preventivo per la fornitura del servizio in argomento per l'importo di Euro 388,44 oltre iva 85,45 e così per un totale di Euro 473,90;

Dato atto

- che, trattandosi di fornitura per importo inferiore ad euro 5.000,00, ai sensi dell'art. 1 comma 450 della Legge n. 296/2006, così come modificato dall'art. 1, comma 130 della Legge n. 145/2018, non ricorre l'obbligo di fare ricorso al mercato elettronico,
- che ricorre l'opportunità di procedere ad affidamento in economia diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n.50/2016, considerato altresì che l'espletamento di una gara si porrebbe in contrasto con i principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, stante la possibilità che i costi della procedura superino le economie conseguite;
- che l'oggetto del contratto riguarda la fornitura del servizio di noleggio e pulizia di n. tre tappeti;
- la forma contrattuale si identifica con l'invio di lettere commerciali;
- che il responsabile che sottoscrive il presente atto non è in situazione di conflitto di interesse ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 bis della Legge 241/90 e s.m.i.;
- che il Codice Identificativo di Gara attribuito dall'A.N.A.C. è ZCB12B787E0;

Visto che per forniture e servizi di importo fino a Euro 40.000,00 il responsabile del procedimento può procedere all'affidamento diretto ai sensi del comma 32, lett. a) del D. Lgs 50/2016 e s.m.e.i.

Dato atto che l'art. 32, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 ha stabilito che per gli appalti di valore inferiore ai 40.000,00 euro la stazione appaltante abbia la facoltà di procedere all'affidamento dell'appalto adottando un unico provvedimento;

Visto il modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da richiedere all'operatore economico relativamente al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs 50 del 2016, di insussistenza di posizioni di conflitto di interessi e di accettazione del codice di condotta dell'A.C.I.

Verificata la regolarità contributiva e l'assenza di annotazioni ANAC;

Visto l'art. 3 della L.136/2010 recante norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Ritenuto di dover attribuire alla presente determinazione a contrarre anche efficacia di ordine ai sensi del menzionato art. 32, comma 14, del D.lgs 50 del 2016, una volta che sarà comunicata all'affidatario;

Ritenuto di procedere in merito;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente:

- di procedere ad affidare alla società Faro S.r.l., con sede in Abbiategrasso (MI), Strada per Robecco n. 90 - Cod. Fisc. e P. Iva 03739060964, il servizio di noleggio e manutenzione dei presidi antincendio dell'Ente per l'anno 2020 il cui costo ammonta ad Euro Euro 388,44 oltre iva 85,45 e così per un totale di Euro 473,90;
- di assumere l'impegno di spesa per complessivi Euro 388,44 al netto degli oneri fiscali, imputandolo ai Costi della Produzione, 7) Spese per prestazioni di servizi del budget economico dell'esercizio 2020;
- di liquidare alla società Faro S.r.l., la somma 388,44 oltre iva 85,45 e così per un totale di Euro 473,90, con pagamento di detto corrispettivo secondo le modalità indicate nell'ordinativo e la relativa fattura sarà pagata a 30 gg. DF, dietro presentazione di certificazione DURC, per la successiva verifica da parte dell'Amministrazione;
- che il suddetto importo sarà ripartito tra gli AA.CC. del Veneto con refusione a favore dell'A.C. Padova di quanto anticipato pro quota;
- di dare atto che le parti contraenti si assumono tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi ai contratti medesimi, così come stabilito all'art. 3 della legge 13/08/2011 n. 136, ed è causa di risoluzione del contratto l'inottemperanza alle norme suddette, in particolare l'esecuzione delle transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane spa, ai sensi di quanto previsto all'art. 3, comma 8 della citata legge n. 136/2010;

STABILISCE

- che la presente deliberazione, una volta comunicata all'affidatario e riscontrata per accettazione da parte dello stesso, ovvero con l'inizio dell'esecuzione della prestazione da parte dell'affidatario, assumerà altresì efficacia di ordine, ai sensi dell'art.32 ultimo comma del D. Lgs 50/2016, senza necessità di stipula di specifico atto contrattuale;
- che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, il contratto sarà risolto ed il corrispettivo pattuito sarà pagato solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti della utilità ricevuta.

IL DIRETTORE
(Dott. Lino Implatini)